



n. 894/2010 V.G.

**IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI PORDENONE**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

letto il ricorso ex art. 113-*bis* disp. att. c.c depositato il 7.7.2010;  
visto l'art. 745 c.p.c.;  
letta la memoria del delegato conservatore depositata il 27.8.2010;  
visti i documenti allegati dalle parti;  
rilevato che il ricorrente notaio ha richiesto l'annotazione di surrogazione allegando sia il contratto di mutuo e surrogazione (all. A notaio), sia la quietanza per annotamento di surrogazione (all. B notaio);  
rilevato che tale ultimo atto è stato prodotto al delegato conservatore mediante copia cartacea dichiarata conforme all'originale informatico (cfr. pag. 2 atto di quietanza: "*certificazione notarile di conformità della copia cartacea sostitutiva di documento informatico originale firmato digitalmente con firma digitale autenticata*");  
visto l'art. 23, comma 2-*bis*, del D. Lvo n. 82/2005;  
ritenuto pertanto che l'atto deve ritenersi prodotto in originale;  
rilevato, poi, che l'atto di "autentica di firma digitale" risulta repertoriato al n. 44747 (pag. 1 quietanza);  
rilevato inoltre che, come attestato dal notaio rogante, Riccardo Genghini, lo stesso "*ha proceduto in data odierna alla conservazione sostitutiva degli originali digitali del documento informatico autenticato e della presente autentica nel sistema europeo di conservazione notarile "eWitness" sotto la propria responsabilità*";  
ritenuto pertanto che non appare preclusa alcuna successiva possibilità, al Ministro della giustizia o delle Finanze, di disporre atti di ispezione e di controllo, come prospettato dal delegato conservatore;  
ritenuto pertanto infondato il rifiuto di annotazione;

**P.Q.M.**

1.ordina al delegato conservatore di procedere alla annotazione richiesta.

**Si comunichi.**

Così deciso in Pordenone il 14.9.2010

**IL CANCELLIERE C1**  
Dott.ssa Maria Elena VARNIER



**Il Giudice**  
(drt.ssa Giovanna Mullig)